



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 settembre 2017, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente

Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Eraldo Capuano, n.q. di Presidente *pro tempore* del Centro Ippico Montenuovo (Codice FISE n. 1440230)

Premesso che

- su segnalazione del 26 febbraio 2017 del signor Stefano Candela, in ordine ad asserite irregolarità riguardanti l'ingiustificata sedazione con carattere di continuità dei ponies utilizzati dal C.I. Montenuovo nell'ambito dell'attività di promozione ed avviamento alla pratica della discipline equestri, nonché la tenuta dei registri contabili, di carico e scarico equidi e dei trattamenti medicali, all'esito delle indagini all'uopo svolte dalla Procura Federale, con atto depositato il 30 agosto 2017 il signor Eraldo Capuano, n.q. di Presidente *pro tempore* del Centro Ippico Montenuovo, è stato deferito dinanzi a questo Tribunale per la violazione di cui all'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R. G.) e dell'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE - Tutela del Benessere del Cavallo, in relazione ai comportamenti ivi analiticamente descritti;
- visto l'art. 48 R. G. il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 28 settembre 2017, disponendone la comunicazione all'incolpato ed alla Procura Federale;
- in data 22 settembre 2017 è pervenuta al Tribunale, per il tramite della Procura Federale, una richiesta di applicazione consensuale della sanzione della censura e dell'ammenda di € 2.000 (duemila), ai sensi dell'art. 47 R. G.;
- all'udienza del 28 settembre 2017, nessuno è comparso per il Deferito e per la Procura.

Il Tribunale si è riservato per la decisione.

Ritenuto che

- la qualificazione giuridica dei fatti contestati in giudizio operata dalle parti è corretta, così come congrua la sanzione concordata;
 - non sussiste, ai sensi dell'art. 47, comma 3, R. G., alcun impedimento alla definizione del procedimento mediante applicazione consensuale della sanzione;
- ai sensi dell'art. 47, comma 2, R.G., il Tribunale



Federazione Italiana Sport Equestri

DICHIARA

l'efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti, con conseguente applicazione al signor Eraldo Capuano, n.q. di Presidente *pro tempore* del Centro Ippico Montenuovo, in epigrafe generalizzato, della sanzione della censura e dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila), con ciò definendo, ad ogni effetto, il presente procedimento.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 R. G.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 28 settembre 2017.

PRESIDENTE FTO: Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE FTO: Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE FTO: Avv. Gianpiero Orsino